



Titolo

Calciatore - tesseramento – utilizzazione calciatore in posizione irregolare – sanzioni a carico della società – elemento soggettivo

Descrizione

In caso di partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati, quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, occorre distinguere: (i) la consapevolezza (espressamente richiesta da CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023) per la riferibilità del fatto (c.d. *suitas*), che si identifica con la coscienza e la volontà dell'azione o dell'omissione, vale a dire dell'utilizzazione in campo del calciatore in posizione irregolare; (ii) l'elemento soggettivo dell'illecito (dolo o colpa, secondo i principi generali). (Nel caso di specie la società aveva confessato di non avere aggiornato la posizione dell'atleta, ma attribuiva la mancanza a una disattenzione, una svista o una dimenticanza, ammettendo, quindi, l'omissione di un comportamento esigibile senza difficoltà; il che è stato ritenuto sufficiente dalla Corte per integrare la colpa, per trattarsi di una trascuratezza incompatibile con l'obbligo di osservare le norme federali e cooperare per il regolare svolgimento delle competizioni).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 116/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 32, comma 2, CGS; art. 39 NOIF;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0116 CFA del 17 giugno 2025 (A.S.D. Urbanitas Apiro)